

ORIGINALE



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 40

Del 10-04-2021

Codice Ente 10406

Oggetto: Approvazione tariffe e coefficienti del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

L'anno **2021**, il giorno **10** del mese di **Aprile** alle ore **10:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
SIMONINI VINCENZO	Sindaco	SI
PEZZOTTI LUCIA	Assessore esterno	SI
ALBERTELLI GIAMBORTOLO	Assessore esterno	SI
DOLFINI GIANCARLO	Assessore esterno	SI
PAINI CLAUDIA	Assessore esterno	SI

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, PEDERSINI ENRICA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 40

Oggetto: Approvazione tariffe e coefficienti del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:
 - comma 816 che testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
 - comma 817 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020 che stabilisce, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D.lgs. n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il D.M. del 13 gennaio 2021 che differisce tale termine al 31 marzo 2021;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che proroga ulteriormente, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151, comma 1 del TUEL;
- il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, approvato con deliberazione n. 12 dal Consiglio comunale in data 27 marzo 2021;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal canone unico patrimoniale, ma non abrogati, e continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe ordinarie del Canone Unico Patrimoniale, come da allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1° dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti e tariffe in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i Comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari non pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, pertanto, che anche le tariffe del nuovo canone patrimoniale non sono assoggettate ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dott. Andrea Pagnoni;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le tariffe 2021 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto con decorrenza 1° gennaio 2021;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio per la gestione del canone relativamente alla pubblicità e pubbliche affissioni, ICA srl, per la sua applicazione;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di garantire la corretta applicazione dell'entrata in oggetto;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

SIMONINI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDERSINI ENRICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa